

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE SCUOLE NAUTICHE**

*(Approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 19.11.2012)*

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla vigilanza amministrativa delle scuole nautiche che hanno la sede principale nel territorio della Provincia di Matera, in attuazione dell'art. 42 del Decreto Ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D.Lgs.18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto".

#### **Art. 2**

##### **Definizione e competenze dell'attività**

1. Sono denominate Scuole Nautiche i centri per l'educazione marinairesca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. L'attività delle Scuole Nautiche comprende anche lo svolgimento delle pratiche amministrative necessarie per il conseguimento delle patenti nautiche.
3. Le patenti nautiche abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto. La navigazione da diporto è quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
4. La patente nautica può essere conseguita anche presso gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale denominati "Centri di istruzione per la nautica". Per esercitare l'attività non devono chiedere l'autorizzazione provinciale e non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento. La vigilanza tecnico-amministrativa sugli stessi è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

#### **Art. 3**

##### **Tipologia delle costruzioni destinate alla navigazione da diporto.**

Le costruzioni di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinate alla navigazione da diporto sono denominate unità da diporto e si distinguono in:

- a) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;

- b) imbarcazioni da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera a);
- c) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera a).

L'unità da diporto utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto rientra nell'utilizzo per fini commerciali. Tali utilizzi per le imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione dell'attività svolta e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

#### Art. 4

#### Categorie di patenti nautiche

Le patenti nautiche si distinguono in tre tipi:

Patenti di categoria A:

1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:
  - a) entro dodici miglia dalla costa;
  - b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.
3. A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.

Patenti di categoria B:

1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Patenti di categoria C:

1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per

la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.

2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del decreto ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008.
3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.

Le autorità competenti al rilascio delle patenti nautiche sono:

- a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
- b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;
- c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.

#### Art. 5

##### Estensione dell'abilitazione.

1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo la relativa prova pratica.
2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta.

#### Art. 6

##### Autorizzazione

Per esercitare l'attività di scuola nautica nel territorio della Provincia di Matera, è necessario ottenere l'autorizzazione dalla provincia del luogo in cui l'impresa ha la sede principale.

Qualora l'impresa ha la sede principale in Provincia di Matera ed intende esercitare l'attività in altra provincia, il rilascio dell'autorizzazione sarà oggetto di valutazioni e accordi da prendere con l'altra provincia.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere obbligatorio del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.

Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'attività, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.

#### Art. 7

##### Categorie di scuole nautiche

Le scuole nautiche si distinguono in tre tipi:

- a) per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di categoria A che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, a vela e a propulsione mista per la navigazione entro dodici miglia dalla costa ed al conseguimento delle patenti di categoria C;
- b) per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di categoria A che abilitano al comando al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, a vela e a propulsione mista per la navigazione senza alcun limite dalla costa ed al conseguimento delle patenti di categoria C;
- c) per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di categoria B che abilita al comando delle navi da diporto.

#### Art. 8

##### Requisiti per ottenere l'autorizzazione.

Per ottenere l'autorizzazione il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere raggiunto la maggiore età;
- b) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27/12/1956, n. 1423, come modificata dalla legge 03/08/1988, n. 327, e dalla legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- c) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
- d) essere in possesso di una patente nautica in corso di validità;
- e) avere la capacità finanziaria richiesta.

Inoltre deve disporre di:

- a) locali idonei in proprietà o in disponibilità dove svolgere l'attività;
- b) arredamento didattico ed il materiale per le lezioni di teoria;

- c) unità da diporto in proprietà o in disponibilità avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi d' insegnamento da effettuare;
- d) eventuale personale esperto velista riconosciuto idoneo dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana per l'insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela qualora il richiedente non abbia tale requisito;
- e) qualora il richiedente non sia in possesso di patente nautica tale da poter svolgere l'attività di insegnante di teoria e/o di istruttore per le esercitazioni pratiche, deve disporre di personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnante di teoria e/o di istruttore per le esercitazioni pratiche.

I requisiti devono essere posseduti:

- a) dal titolare se il richiedente è una persona fisica;
- b) dall'amministratore se il richiedente è una società non avente personalità giuridica; nel caso ci siano più soci amministratori, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno di questi;
- c) dal legale rappresentante se il richiedente è una persona giuridica, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica.

Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti morali e professionali pari a quelli del richiedente.

I requisiti per ottenere l'autorizzazione devono permanere per tutto il periodo di validità della stessa, a pena della sua revoca e devono essere dimostrati con cadenza triennale dalla data dell'autorizzazione. I titolari di scuola nautica già in possesso dell'autorizzazione provinciale devono dimostrare la permanenza dei requisiti dopo tre anni dalla data di approvazione del presente regolamento.

I titolari di autoscuola, il socio amministratore o il legale rappresentante della società o ente, in possesso dei prescritti requisiti, possono conseguire l'autorizzazione per esercitare anche l'attività di scuola nautica e svolgere entrambe le attività negli stessi locali.

Qualora la scuola nautica rimanga sprovvista del personale insegnante e/o istruttore tale da non poter garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica, l'autorizzazione è sospesa per un periodo massimo di sei mesi. Se la vacanza del personale didattico dovesse perdurare, alla scadenza di tale periodo si procede alla revoca dell'autorizzazione.

## Art. 9

### Domanda di autorizzazione.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere presentata in bollo e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal socio amministratore o dal legale rappresentante della società o ente, a seconda dei casi.

Nella domanda devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) il luogo in cui l'impresa ha la sede principale se trattasi di apertura di ulteriore sede;
- c) la denominazione e la sede della scuola nautica;
- d) il tipo ovvero i tipi di scuola nautica così come descritte al precedente art. 7;
- e) il possesso del materiale didattico per l'insegnamento teorico;
- f) i giorni e gli orari delle lezioni teoriche e di pratica.

Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni sostitutive relative:

- a) ai requisiti anagrafici, morali e professionali del richiedente;
- b) ai requisiti per l'eventuale personale insegnante e istruttore;
- c) all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (se ricorre);

e la documentazione relativa:

- d) all'atto costitutivo registrato e dello statuto (se ricorre);
- e) ai locali sede dell'istituenda scuola nautica;
- f) alle unità da diporto;
- g) alla capacità finanziaria di cui all'articolo successivo.

#### Art. 10

#### Capacità finanziaria.

La capacità finanziaria può essere comprovata con uno dei seguenti documenti:

- a) documentazione attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a € 50.000,00;
- b) attestazione di affidamento, secondo lo schema di cui all'allegato A, rilasciata nelle varie forme tecniche da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.500.000,00 per un importo pari a € 25.000,00.

La capacità finanziaria deve essere posseduta:

1. dal titolare nel caso l'autorizzazione sia rilasciata ad una persona fisica;
2. dal socio amministratore nel caso l'autorizzazione sia rilasciata a società non aventi personalità giuridica;
3. dalla persona giuridica nel caso l'autorizzazione sia rilasciata ad una persona giuridica.

## Art. 11

### Modificazioni dell'autorizzazione.

Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività della scuola nautica, previo nulla osta della Provincia, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi.

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia del relativo verbale deve essere comunicato alla Provincia che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

## Art. 12

### Locali

L'attività di scuola nautica deve essere svolta esclusivamente nei locali autorizzati dalla Provincia.

I locali della scuola nautica per essere riconosciuti idonei dalla Provincia devono comprendere:

- a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.

L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui a sede la scuola nautica.

I criteri dettati nel presente articolo si applicano alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada.

Qualora il titolare della scuola nautica sia in possesso anche di altra autorizzazione i locali potranno avere in comune l'ingresso, gli uffici di segreteria destinati al ricevimento del pubblico e alla ricezione degli incarichi, nonché i servizi igienici.

Per l'eventuale e compatibile diverso utilizzo dei locali, costituenti la sede della scuola nautica, è necessario acquisire preventivamente il nulla osta dalla Provincia.

La documentazione da presentare è la seguente:

- il certificato di agibilità con destinazione d'uso rilasciato dal Comune;
- il contratto di locazione registrato ovvero alla documentazione attestante la proprietà;
- planimetria e relazione tecnica redatta da tecnico abilitato.

Il titolare deve comunicare alla Provincia gli orari delle lezioni teoriche e di pratica, le loro variazioni ed i periodi di sospensione dell'attività specificando i motivi, compresi i periodi di riposo per ferie.

#### Art. 13

##### Trasferimento della sede.

Il trasferimento della sede della scuola nautica e del centro d'istruzione è possibile a seguito del rilascio di autorizzazione da parte della Provincia.

Alla richiesta di trasferimento deve essere allegata la documentazione descritta all'articolo precedente relativa ai locali della nuova sede.

#### Art. 14

##### Arredamento e materiale didattico.

Le scuole nautiche devono essere arredate in modo funzionale e decoroso.

L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50 mq.

Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

#### Art. 15

Materiale per le esercitazioni e gli esami di pratica.

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami abilitate alla navigazione corrispondenti e compatibili con il tipo di patente che possono far conseguire e possono essere utilizzate esclusivamente presso un'unica scuola nautica.
2. La disponibilità dei mezzi nautici è dimostrata quando il titolare dell'autorizzazione risulta essere proprietario o armatore delle unità da diporto oppure abbia stipulato un contratto registrato con il relativo proprietario o armatore che ne preveda espressamente l'uso per esercitazioni pratiche ed effettuazione di esami.
3. Tutte le unità da diporto devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami. Ciascuna polizza deve indicare che il mezzo è assicurato ad uso scuola nautica.
4. Le unità da diporto possono essere utilizzate presso le scuole nautiche facenti capo ad un unico titolare o società con l'obbligo che ogni scuola nautica abbia almeno una unità da diporto.
6. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere richieste alla Provincia per ottenere l'autorizzazione all'uso, previo parere del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.

#### Art. 16

Organico delle scuole nautiche

Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti tecnici nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

Possono svolgere funzioni di istruttore di pratica nautica i possessori di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che la scuola nautica può far conseguire.

Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la provincia può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.

La scuola nautica può utilizzare a tempo parziale, insegnanti ed istruttori nonché lavoratori autonomi. Al personale insegnante di più scuole nautiche, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

L'insegnante o l'istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso una scuola nautica ed abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con altro soggetto, deve preliminarmente acquisire il nulla osta del datore di lavoro principale.

Per potere impiegare il personale didattico, il titolare della scuola nautica deve richiedere alla Provincia apposita tessera di riconoscimento, che costituisce autorizzazione all'insegnamento ed all'istruzione.

Ai fini del rilascio di quest'ultima, il titolare della scuola nautica dovrà presentare istanza in carta legale indirizzata alla Provincia di Matera - Servizio Scuole Nautiche, allegando:

- per gli insegnanti di teoria: idonea documentazione finalizzata a dimostrare il possesso del requisito di cui al primo comma;
- per gli istruttori di guida: idonea documentazione finalizzata a dimostrare il possesso della patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione pari o superiore al tipo di patente che la scuola nautica può far conseguire;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza di rapporto di lavoro dipendente, ovvero nulla-osta del datore di lavoro principale.

Qualora il dipendente insegnante e/o istruttore termina il rapporto di lavoro, il titolare della scuola nautica deve tempestivamente restituire alla Provincia la tessera autorizzativa.

E' fatto obbligo agli insegnanti/istruttori di scuola nautica, durante l'esercizio della propria attività, di essere muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia, da esibirsi a qualsiasi verifica effettuata dai Funzionari Provinciali o da altre Autorità.

La scuola nautica che utilizza personale insegnante e/o istruttore senza essere stato preventivamente autorizzato dalla Provincia, è soggetta alle sanzioni di cui ai successivi articoli.

## Art. 17

### Registri e schede

Le scuole nautiche e i centri di istruzione devono curare la tenuta dei documenti contenenti gli elementi fondamentali di seguito indicati:

- a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e pratica e relativo esito;

- b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
- c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova di esame;
- d) scheda per l'ammissione all'esame di pratica: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame;

I documenti, vidimati dalla provincia, sono simili a quelli previsti per l'attività di autoscuola.

Sui documenti non si possono apportare cancellature: eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e le correzioni devono essere convalidate dal titolare.

## Art. 18

### Centri d'istruzione

Due o più scuole nautiche autorizzate possono consorziarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile per costituire centri d'istruzione dove svolgere lezioni di teoria e/o di pratica, in base agli insegnamenti che le scuole nautiche intendano demandare al centro stesso. Al consorzio possono aderire scuole nautiche ubicate nella stessa provincia, e scuole nautiche appartenenti a province diverse, ma aventi sede in comuni limitrofi al comune in cui è ubicato il centro di istruzione.

Il riconoscimento di ogni centro d'istruzione ubicato nel territorio provinciale spetta alla Provincia. Non è consentito riconoscere il centro d'istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le scuole nautiche consorziate.

I consorzi per ottenere il riconoscimento del centro devono produrre istanza alla Provincia trasmettendo l'atto costitutivo del consorzio stesso ed il provvedimento di costituzione del centro d'istruzione. Nella domanda indicano:

- a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
- b) il responsabile del centro d'istruzione;
- c) le generalità degli insegnanti e degli istruttori;
- d) l'ubicazione della sede del centro di istruzione;
- e) il tipo di insegnamento impartito dal centro;
- f) le unità da diporto necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle scuole nautiche aderenti;
- g) l'attrezzatura didattica necessaria per l'insegnamento teorico.

Il responsabile del centro di istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di scuola nautica.

Presso il centro di istruzione può essere utilizzato anche personale in servizio presso una scuola nautica consorziata. Tale utilizzazione può essere parziale o esclusiva.

Ogni variazione relativa all'organico degli insegnanti od istruttori che prestano servizio presso il centro di istruzione deve essere comunicata alla Provincia.

Ogni centro d'istruzione deve avere una dotazione autonoma di materiale per le lezioni di teoria e per le esercitazioni e gli esami di pratica; le unità da diporto di ogni singolo centro d'istruzione non possono essere utilizzati da altri centri d'istruzione anche se costituiti dallo stesso consorzio.

Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e delle unità da diporto necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al centro d'istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Possono demandare al centro di istruzione i seguenti corsi di insegnamento:

- a) sia teorici che pratici, relativamente a determinate categorie di patente;
- b) solo insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente;
- c) solo istruzione pratica per tutte o per parte delle categorie di patente.

I locali del centro di istruzione devono essere adeguati al tipo di attività svolta e devono avere una configurazione autonoma e non può essere utilizzata la sede di una scuola nautica. Nel caso in cui nel centro di istruzione si svolgono le lezioni di insegnamento teorico, i locali devono avere le caratteristiche descritte all'art. 12.

Ai centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti al centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel centro.

La provincia, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuta a riconoscere i centri d'istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente provvederà ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle scuole nautiche consorziate.

I consorzi di autoscuole che hanno costituito il centro di istruzione regolarmente riconosciuto dalla Provincia possono chiedere il riconoscimento del centro anche per l'attività di scuola nautica se tutti i consorziati sono anche in possesso dell'autorizzazione di scuola nautica.

#### Art. 19

##### Cessazione dell'attività.

Il titolare della scuola nautica può cessare l'attività in qualsiasi momento. In tal caso prima deve trasferire gli allievi iscritti che non hanno completato il corso ad altra scuola nautica e poi deve restituire alla Provincia il provvedimento autorizzatorio insieme alle tessere autorizzative all'insegnamento ed all'istruzione.

#### Art. 20

##### Vigilanza sull'attività.

La Provincia esercita la vigilanza sulle scuole nautiche e sui centri d'istruzione tramite il personale dipendente al fine di controllare:

- a) il permanere delle condizioni in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione;
- b) la regolarità della tenuta dei registri;
- c) la documentazione amministrativa delle unità da diporto;
- d) la regolare esecuzione dei corsi;
- e) l'impiego degli insegnanti ed istruttori;
- f) il regolare funzionamento dell'attività.

Per l'espletamento della vigilanza la Provincia può avvalersi della collaborazione degli uffici del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In occasione della vigilanza viene redatta una relazione di sopralluogo in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento della scuola nautica. Il titolare della scuola nautica o il legale rappresentante o il socio amministratore deve ottemperare alle disposizioni impartite dalla Provincia nel termine temporale indicato nella comunicazione. Nel caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite, la Provincia diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni. Entro tale termine può far pervenire alla Provincia eventuali scritti difensivi o chiedere di essere sentito personalmente.

Nel caso di inottemperanza alla diffida, la Provincia procede con i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo successivo.

Nelle more dell'espletamento della procedura descritta la Provincia ha facoltà di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

## Art. 21

### Sanzioni.

Il titolare della scuola nautica che non ottempera alle disposizioni stabilite dal presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, salvo diversa disposizione di legge.

Alla sanzione amministrativa pecuniaria può seguire la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi quando dall'irregolarità accertata risulta che:

- 1 l'attività della scuola nautica non si svolga regolarmente;
- 2 il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei;
- 3 il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia o da altra autorità competente ai fini del regolare funzionamento della scuola nautica.

La sospensione comporta la chiusura della scuola nautica e, quindi, la sospensione di ogni attività per il periodo stesso della sospensione.

L'autorizzazione è revocata quando:

1. siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
2. venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica;
3. siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

#### Art. 22

##### Istituti tecnici nautici

Gli istituti tecnici nautici situati nel territorio della provincia di Matera possono conseguire l'autorizzazione per svolgere l'attività di scuola nautica.

Il dirigente scolastico per ottenere l'autorizzazione deve indicare il responsabile della scuola nautica scelto tra il personale docente che può essere anche il medesimo dirigente scolastico ed allegare la documentazione di cui ai precedenti articoli. Gli istituti tecnici nautici statali non devono dimostrare i requisiti morali, la capacità finanziaria e non deve essere prodotta la documentazione sui locali.

#### Art. 23

##### Pubblicità

Le scuole nautiche ed i centri d'istruzione autorizzati devono esporre davanti ai locali l'insegna con almeno la scritta "SCUOLA NAUTICA" oppure "CENTRO D'ISTRUZIONE PER PATENTI NAUTICHE", secondo il caso che ricorre.

Le scuole nautiche possono fare pubblicità con qualsiasi mezzo, stampa - manifesti - radio - TV ecc. nel rispetto della normativa di riferimento.

#### Art. 24

##### Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di attività di autoscuola e di centro di istruzione.

#### Art. 25

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'adozione del relativo provvedimento consiliare che lo approva.

## Art. 26

### Norma transitoria

I titolari di autorizzazioni rilasciate in forza della disciplina previgente sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso. A tal fine ogni scuola nautica deve assicurare la continuità del regolare esercizio dell'attività ricorrendo, ove necessario, a figure tecniche anche esterne in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, nonché disporre delle attrezzature delle unità da diporto e materiale didattico necessario.

Il mancato adeguamento entro il termine fissato comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di sei mesi. Perdurando l'inadempienza alla scadenza si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

Carta intestata

(dell'azienda o di istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.500.000,00)

ATTESTAZIONE

Ai fini dello svolgimento dell'attività di scuola nautica

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha  
concesso al sig. \_\_\_\_\_

nella forma tecnica di \_\_\_\_\_

un affidamento di € 25.000,00 ( Euro venticinquemila/00).

Data

Firma

\_\_\_\_\_